



**SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI**

**Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione**, indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9.12.1998, n. 431 e successive modificazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7.06.1999, della L.R.T. 96/96 e successive modifiche e integrazioni, della nota della Regione Toscana del 20.04.2015 prot. n. A00GRT/95640/N.070050, della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 6.04.2009, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 28.04.2016 e della propria Determinazione n. 69 (n. 685 del Registro Generale) del 02.05.2016.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RENDE NOTO**

che a partire dal **3 maggio 2016** e fino all' **8 giugno 2016**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

**Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso.**

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere residente nel Comune di Figline e Incisa Valdarno;
- 2) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di pubblicazione del presente bando, con residenza di almeno 10 anni sul territorio nazionale o 5 anni nella medesima Regione;
- 3) essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore ad € 28.216,37. Dalla stessa deve risultare altresì un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) con incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, rientranti entro i valori di seguito indicati:

**FASCIA A**

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 13.049,14) per l'anno 2016. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

**FASCIA B**

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 13.049,14) per l'anno 2016 e l'importo di € 28.216,37. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica determinato con L.R.T. 96/96 e successive modifiche e integrazioni - Allegato A, comma 2, lettera c).

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Per i soggetti che dichiarano ISE "0" ovvero che hanno un ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento da parte del soggetto interessato o di chi presta l'aiuto economico.

- 4) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato di un alloggio **adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente**, ed ubicato nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, ad esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi se i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda, il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.  
A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.
- 5) essere in possesso delle condizioni di cui alle lettere d) ed e) dell'allegato A della citata L.R.T. 96/96 e successive modifiche e integrazioni e precisamente:
  - a) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano e all'estero;**I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono produrre entro il termine previsto per la scadenza del bando e comunque non oltre i termini previsti per i ricorsi, una certificazione del loro Paese di origine, tradotta e legalizzata secondo la normativa vigente, riguardo all'assenza di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel loro Paese. Tale certificazione deve essere riferita**

**ad ogni singolo componente del nucleo familiare**

b) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

Il requisito della non titolarità di cui ai punti 6 a) e 6 b) è esteso a tutti i componenti del nucleo familiare. I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

**Art. 2 – Nucleo familiare.**

Agli effetti anagrafici, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli, di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

**Art. 3 – Determinazione del limite di reddito.**

Per la determinazione del limite di reddito richiesto per la partecipazione al presente bando, occorre fare riferimento alla certificazione ISE/ISEE dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 non superiore ad € 28.216,37. Inoltre ai fini della determinazione dei limiti previsti per l'accesso al beneficio si applica l'art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013.

**Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti .**

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando. In particolare i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di pubblicazione del presente bando, con residenza di almeno 10 anni sul territorio nazionale o 5 anni nella medesima Regione, così come stabilito dalla L. 133/2008, art. 11 comma 13, dovranno specificare i Comuni di provenienza ed il rispettivo periodo di residenza.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza del requisito.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/00, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

**Art. 5 – Documentazione obbligatoria.**

Per la partecipazione al bando è necessaria la presentazione della seguente documentazione:

- **COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO) O PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA' (solo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea);**

- **COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGOLARMENTE REGISTRATO;**

- **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REGISTRAZIONE ANNUALE DEL CONTRATTO O L'ADESIONE AL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA;**

- **COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA';**

- **COPIA DELL'ULTIMA RICEVUTA D'AFFITTO PAGATONELL'ANNO CORRENTE (la ricevuta dovrà contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile. La ricevuta deve essere inoltre in regola con l'imposta di bollo);**

- **EVENTUALE AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA FONTE ACCERTABILE DI SOSTENTAMENTO (solo nel caso di ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione) DA PARTE DEL SOGGETTO INTERESSATO O DI CHI PRESTA L'AUTO ECONOMICO;**

- **CERTIFICAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE, TRADOTTA E LEGALIZZATA SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE, RIGUARDO ALL'ASSENZA DI PROPRIETÀ, USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE SU IMMOBILI AD USO ABITATIVO UBICATI NEL LORO PAESE. TALE CERTIFICAZIONE DEVE ESSERE RIFERITA AD OGNI SINGOLO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE (per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea);**

- **EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE OMOLOGATO DAL TRIBUNALE.**

5.1. **Il richiedente dovrà autocertificare, pena esclusione dal bando, di aver sottoscritto entro la data di scadenza del bando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'Attestazione ISEE, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato.**

**Art. 6 – Criteri di selezione delle domande.**

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, sono collocati nella graduatoria comunale distinti nelle sotto

citare fasce **A e B** in base alla diversa percentuale di **incidenza canone /ISE** :

#### **FASCIA A**

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 13.049,14) per l'anno 2016. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

#### **FASCIA B**

valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 13.049,14) per l'anno 2016 e l'importo di € 28.216,37. Incidenza del canone al netto degli oneri sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica determinato con L.R.T. 96/96 e successive modifiche e integrazioni - Allegato A, comma 2, lettera c).).

Gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE e in subordine secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo comunale.

#### **Art. 7 – Formazione della graduatoria.**

##### Graduatoria provvisoria e definitiva

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Il Comune si riserva in fase di istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, nonché l'integrazione di eventuale documentazione obbligatoria mancante.

Il Responsabile, successivamente al termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, suddivisa in fascia A e B, ordinate secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone /ISE ed in subordine, secondo l'ordine di presentazione della domanda.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande e rimarrà affissa per 30 giorni. Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione inderogabilmente entro l'ultimo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria, all'Ufficio Protocollo del Comune, a pena di inammissibilità.

Inderogabilmente entro la stessa scadenza potranno essere presentate integrazioni relativamente alla documentazione di cui all'art. 5

Entro e non oltre il 15.09.2016, il Responsabile provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio del Comune la graduatoria definitiva, previa valutazione dei ricorsi da parte della Commissione Comunale di cui al Decreto sindacale n. 9 del 28.04.2016 .

#### **Art. 8 – Modalità di assegnazione dei contributi.**

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana, con il seguente ordine:

- FASCIA A
- FASCIA B

ed in percentuali diverse dal 100% del contributo spettante, fermo restando l'assegnazione delle risorse regionali in misura percentuale non inferiore al 60% del fondo suddetto alla fascia A e la restante quota non superiore al 40% alla fascia B.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse da parte della Regione Toscana.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno si riserva di integrare i fondi regionali con risorse a carico del proprio Bilancio.

#### **Art. 9 – Validità delle graduatorie.**

La graduatoria ha validità fino al **31.12.2016**.

#### **Art. 10 – Entità e durata del contributo.**

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159:

- a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in

relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento allo stesso periodo per il quale è richiesto il contributo.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2016, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

#### **Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo**

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana e messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale, in un'unica soluzione.

A tal fine, coloro che risulteranno collocati nella graduatoria dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, copia delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2016 a partire dal 12 dicembre 2016 e entro il termine del 10 gennaio 2017.

Gli Uffici comunali non sono tenuti ad alcuna forma di sollecito

Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile. Le ricevute dovranno essere inoltre in regola con l'imposta di bollo (marca).

Potranno essere esibite anche le copie dei bonifici bancari o postali, contenenti le indicazioni di cui sopra.

Al momento della liquidazione, il contributo sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

In caso di morosità del conduttore è facoltà del Comune erogare il contributo spettante ai sensi del presente bando, direttamente al locatore interessato anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, così come previsto dall'art. 11 comma 3 della L. 431/98 modificato con L. 269/04.

#### **Art. 12 – Termini di presentazione delle domande.**

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro l' **8 giugno 2016, a pena di esclusione.**

#### **Art. 13 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande.**

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate presso:

• **L'UFFICIO PROTOCOLLO** del Comune di Figline e Incisa Valdarno

– in Piazza del Municipio n. 5, a Incisa dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 il martedì e il giovedì;

- in Piazza IV Novembre n. 3 a Figline dalle 9.00 alle 13.30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 il martedì e il giovedì

o **spedite tramite raccomandata postale a/r** entro il termine di cui al precedente art. 12 con allegata copia di un documento valido di identità.

**NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE.**

L'Amministrazione non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale.

In allegato al modulo di domanda, il richiedente riceve l'informativa relativa al trattamento dei dati personali (D. Lgs.vo 196/03).

Per informazioni sul presente Bando i partecipanti possono rivolgersi al Servizio per le Politiche Sociali del Comune nei seguenti orari:

- P.zza del Municipio n. 5 – Incisa, nei giorni di martedì dalle 15,00 alle 18,00 e di venerdì dalle 9,00 alle 13,00;

- P.zza IV Novembre n. 3 – Figline, nei giorni di martedì dalle 9,00 alle 13,00 e di giovedì dalle 15,00 alle 18,00

o telefonare al seguente n. telefonico 055/9125233.

Il presente Bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, dal quale è possibile scaricare anche la relativa domanda, al seguente indirizzo: [www.comunefiv.it](http://www.comunefiv.it)

#### **Art. 14 – Controlli e sanzioni.**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

**La graduatoria degli aventi diritto è inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.**

Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite dal richiedente, gravate dalle sanzioni previste dall'art. 316 ter del Codice Penale.

#### **Art. 15 – Norma finale.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e successive modifiche, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999, alla L.R.T. 96/96 e successive modifiche e integrazioni, alla Deliberazione G.R.T. n. 265/09, alla nota della Regione Toscana del 20.04.2015 prot. n. A00GRT/95640/N.070050, alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 28.04.2016 e della propria Determinazione n. 69 ( n. 685 del Registro Generale) del 02.05.2016.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell' Ufficio Amministrativo del Servizio per le Politiche Sociali Silvia Giusti.

Figline e Incisa Valdarno, 2 maggio 2016

Il Responsabile del Servizio  
per le Politiche Sociali  
*(D.ssa Elisabetta Bargilli)*